



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza

Energetica

Dipartimento Energia
Direzione Generale Mercati ed Infrastrutture Energetiche

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) — versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 07/06/2016) e in particolare gli artt. 107 e 108;

VISTI gli articoli 9 e 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do No Significant Harm*”) e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*”;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”;

VISTA la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*” (nel seguito: decreto legislativo n. 199 del 2021) e, in particolare, il Titolo II che disciplina i regimi di sostegno applicati all'energia prodotta da fonti rinnovabili attraverso il riordino e il potenziamento dei sistemi di incentivazione vigenti, in misura adeguata al raggiungimento degli obiettivi nazionali e attraverso la predisposizione di criteri e strumenti che promuovano l'efficacia, l'efficienza e la semplificazione, perseguendo, nel contempo, l'armonizzazione con altri strumenti di analoga finalità, ivi inclusi quelli previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

CONSIDERATO che l'articolo 6 del decreto legislativo n. 199 del 2021 stabilisce che con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentite l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (nel seguito, ARERA) e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità per l'implementazione dei sistemi di incentivazione per i grandi impianti, con potenza superiore a una soglia almeno pari a 1 MW;

CONSIDERATO, inoltre, che l'articolo 7 del decreto legislativo n. 199 del 2021 stabilisce che con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali per gli aspetti di competenza, sentite l'ARERA e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità per l'implementazione dei sistemi di incentivazione per impianti di piccola taglia, aventi potenza inferiore a 1 MW;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*" e, in particolare, l'articolo 2 che ha istituito il Ministero della transizione ecologica attribuendo allo stesso, tra l'altro, le competenze in materia di energia già a qualunque titolo esercitate dal Ministero dello sviluppo economico;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri*" e, in particolare, l'articolo 4 che ha modificato la denominazione di "*Ministero della Transizione Ecologica*" in "*Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*";

VISTO altresì il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023 n. 180, pubblicato su Gazzetta Ufficiale in data 7 dicembre 2023 e recante "*Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021 n. 128*";

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 12 gennaio 2024 n. 17, recante "*Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica*", registrato dalla Corte dei conti in data 30 gennaio 2024, n. 242;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 30 marzo 2026, n. 100 di approvazione della Direttiva generale recante gli indirizzi sull'attività amministrativa e sulla gestione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2026;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 maggio 2024, ammesso alla registrazione da parte della Corte dei conti il 24 giugno 2024 al n. 240, con il quale è stato conferito al dott. Alessandro Noce l'incarico di Direttore della Direzione Generale Mercati ed Infrastrutture Energetiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della transizione energetica del 18 giugno 2026 recante "*Meccanismo di supporto a regime per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199*" (nel seguito, DM 18 giugno 2026);

VISTA la decisione della Commissione europea C (2026) 4012 *final* dell'8 giugno 2026 con la quale la medesima Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti della misura di aiuto di cui al DM 18 giugno 2026, in quanto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTO in particolare il punto (86) della predetta decisione che prevede che gli aiuti per impianti di potenza superiore al MW possono essere concessi esclusivamente entro i primi due anni di validità della misura che decorrono dalla data di entrata in vigore del DM 18 giugno 2026;

VISTO l'articolo 7 del DM 18 giugno 2026 che al primo comma prevede che, con il supporto tecnico di Terna e del GSE, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica definisca con proprio decreto:

- a) la progressione temporale del contingente di potenza obiettivo messa a disposizione durante il periodo di vigenza del decreto articolata per tecnologia;
- b) la metodologia di calcolo del contingente di potenza obiettivo, minimo e massimo in considerazione degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e nel rispetto del principio di effettiva concorrenzialità delle procedure competitive, assicurando in tale contesto che i volumi messi a bando in ciascuna procedura siano inferiori in misura pari almeno al 10% rispetto al totale dei volumi per i quali è stata presentata la manifestazione di interesse;

VISTO altresì l'articolo 13 del DM 18 giugno 2026 che al primo comma prevede che con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono approvate, su proposta del GSE, le regole operative per l'accesso al meccanismo di supporto;

RITENUTO opportuno, nelle more del perfezionamento del quadro regolatorio, di dare rapida attuazione alle disposizioni del DM 18 giugno 2026 e dunque di procedere in prima istanza con la pubblicazione di regole che disciplinano i requisiti e le modalità per la presentazione della richiesta di qualifica preliminare;

VISTO il decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 82 del 7 agosto 2026 di approvazione delle regole operative per la presentazione delle richieste di qualifica preliminare e che definisce altresì la progressione temporale delle procedure competitive;

RITENUTO di procedere con un'integrazione delle regole operative di cui al precedente alinea con una seconda sezione dedicata alla definizione dei requisiti e delle modalità per la presentazione delle manifestazioni di interesse e per la definizione delle procedure competitive al fine di consentire l'apertura dei bandi per la partecipazione alle citate procedure;

RITENUTO altresì di pubblicare i coefficienti locazionali da applicare alle offerte di riduzione sul prezzo di esercizio superiore a norma dell'articolo 7, comma 1, lettera b) del DM 18 giugno 2026 e contestualmente i contingenti di potenza da rendere disponibili nell'ambito delle prime due procedure competitive;

CONSIDERATO l'attuale grado di raggiungimento degli obiettivi di *Burdern Sharing* nazionale al 2030;

VISTA la proposta di Terna per la definizione dei coefficienti locazionali trasmessa in data 1° ottobre 2026 e acquisita con prot. MASE n. 204265 del 1° ottobre 2026;

VISTA la proposta di Regole operative trasmessa dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (nel seguito GSE) in data 2 ottobre 2026, ai sensi dell'articolo 13 del DM 18 giugno 2026 e acquisita con prot. MASE n. 205826 del 2 ottobre 2026.

Decreta

Art. 1

(Approvazione delle Regole operative GSE)

1. Sono approvate le Regole operative elaborate e trasmesse dal GSE ai sensi dell'articolo 13 del DM 18 giugno 2026, allegate al presente decreto direttoriale (Allegati 1 e 2), del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. Le regole di cui al comma 1 integrano e sostituiscono le regole operative per la presentazione delle richieste di qualifica preliminare approvate con decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 7 agosto 2026, n. 82.

Art. 2

(Progressione temporale del contingente obiettivo e metodologia di calcolo del contingente di potenza obiettivo, minimo e massimo)

2. Ai sensi dell'articolo 7 comma 1, lettere a) e c) del DM 18 giugno 2026, le seguenti tabelle approvano i contingenti di potenza obiettivo messi a disposizione nell'ambito delle prime due procedure competitive. Per impianti idroelettrici e da gas residuati da processi di depurazione, la quota di contingente eventualmente non assegnata nella prima procedura è resa disponibile nell'ambito della procedura successiva. Un aggiornamento dei contingenti da bandire per le procedure successive alla seconda, che tenga conto anche di eventuali quote non assegnate nell'ambito delle prime due procedure, sarà approvato successivamente entro il 31 marzo 2027.

Procedura	Tecnologia	Contingente minimo [GW]	Contingente obiettivo [GW]	Contingente massimo [GW]
1	Fotovoltaico	0,21	0,35	3,5
	Eolico	0,1	1,5	2
	Idroelettrico	0,03	0,06	0,5
	Gas residuati dai processi di depurazione	0,0011	0,002	0,02
2	Fotovoltaico	0,21	0,35	3,5
	Eolico	0,1	1,5	2
	Idroelettrico	-	-	-
	Gas residuati dai processi di depurazione	-	-	-

Tabella 3 – Procedure ai sensi dell'articolo 5 del DM 18 giugno 2026

Procedura	Tecnologia	Contingente minimo [GW]	Contingente obiettivo [GW]	Contingente massimo [GW]
1	Fotovoltaico	0,09	0,15	1,5
	Eolico	0,05	0,75	1
2	Fotovoltaico	0,09	0,15	1,5
	Eolico	0,05	0,75	1

Tabella 4 – Procedure ai sensi dell'articolo 6 del DM 18 giugno 2026

3. Ai fini della definizione della curva di domanda di cui all'Allegato 2 del DM 18 giugno 2026 il GSE, in sede di pubblicazione dei singoli bandi tiene conto delle manifestazioni di interesse complessivamente pervenute ai sensi dell'articolo 5 del DM 18 giugno 2026 e calcola, per ciascuna tecnologia e tipologia di procedura i relativi contingenti da mettere a bando come il minimo tra la somma delle potenze di tutte le manifestazioni di interesse, decurtata del 10% e i contingenti di riferimento di cui al citato Allegato 3.

Art. 3
(Coefficienti locazionali)

1. Ai sensi dell'articolo 7 comma 1, lettera b) del DM 18 giugno 2026, sono approvati i coefficienti locazionali da applicare alle offerte di riduzione del prezzo di esercizio superiore presentate nell'ambito delle procedure competitive dedicate alla tecnologia fotovoltaica, esclusivamente ai fini della formazione della graduatoria di cui all'articolo 8 del medesimo decreto.
2. I coefficienti locazionali, distinti per zona di mercato e per soglie di incremento di capacità sono riportati nella seguente Tabella 1:

Zona di mercato	Soglie di incremento di capacità, S [GW]						
	≤ 1 GW	1 < S ≤ 2	2 < S ≤ 3	3 < S ≤ 4	4 < S ≤ 5	5 < S ≤ 6	6 < S ≤ 7
Sardegna	8,7	21,4	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5
Sicilia	6,2	7,8	11,9	28,5	28,5	28,5	28,5
Calabria	2,5	2,6	3,5	6,1	8,7	13,2	24,3
Sud	2,1	2,2	2,4	3,2	4,1	5,5	8,5
Centro-Sud	1,0	1,2	1,3	1,5	1,7	1,8	1,9
Nord	0	0	0	0	0	0	0
Centro Nord	0	0	0	0	0	0	0

Tabella 1: Coefficienti locazionali espressi in €/MWh definiti per zona di mercato in funzione delle soglie di incremento di capacità

3. I coefficienti locazionali di cui al comma 1 sono espressi in €/MWh e sono sommati, esclusivamente ai fini della formazione della graduatoria, al prezzo risultante dall'applicazione dell'offerta di riduzione presentata in sede di procedura competitiva, nonché agli ulteriori criteri di aggiudicazione nel caso delle procedure di cui all'articolo 6 del DM 18 giugno 2026. L'applicazione dei coefficienti non modifica il valore del prezzo di aggiudicazione spettante agli impianti risultati in posizione utile nella relativa procedura competitiva.
4. Alla data di chiusura della finestra per la presentazione delle manifestazioni di interesse, il GSE verifica per ogni zona di mercato Z il grado di raggiungimento degli obiettivi di burden sharing al 2030 così come definiti dalla Tabella 1 dell'Allegato C-bis del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, mediante il calcolo del seguente indicatore:

$$\Delta C_Z = C_{inst,Z} - BS_Z$$

dove:

$C_{inst,Z}$: capacità installata cumulata da impianti a fonti rinnovabili entrati in esercizio a decorrere dal 1° gennaio 2021 nella zona di mercato Z e determinata a partire dagli ultimi dati presenti sulla piattaforma di monitoraggio PNIEC, espressa in GW;

BS_Z : obiettivo di burden sharing attribuito alla medesima zona di mercato, determinato dalla somma dei singoli burden sharing regionali, espresso in GW.

5. Qualora il valore dell'indicatore di cui al comma 4 (ΔC_Z) risulti maggiore o uguale a zero, la zona di mercato è considerata eccedentaria rispetto al proprio obiettivo di burden sharing. In tal caso, a tutte le offerte presentate nella medesima zona di mercato si applica il coefficiente locazionale individuato sulla base dei valori indicati nella Tabella 1. Ai fini dell'individuazione del pertinente coefficiente, la soglia di incremento di capacità $S_{\Delta C_Z \geq 0}$ è determinata secondo la seguente formula:

$$S_{\Delta C_Z \geq 0} = \Delta C_Z + P_{compZ}$$

dove:

P_{compZ} : potenza complessiva delle offerte presentate in sede di procedura competitiva nell'ambito della singola zona, in GW;

6. Qualora il valore dell'indicatore di cui al comma 4 (ΔC_Z) risulti inferiore a zero, è individuata per singola procedura, nella zona di mercato corrispondente, una quota di contingente attribuibile alla medesima zona espressa in GW (Q_Z), determinata sulla base del contributo richiesto alla stessa zona per il conseguimento degli obiettivi di burden sharing, secondo la seguente formula:

$$Q_Z = Contingente_{maxPn} \times QBS_Z$$

dove:

$Contingente_{maxPn}$: Contingente di potenza massimo disponibile nella singola procedura, in GW;

QBS_Z : quota del fabbisogno residuo nazionale di capacità rinnovabile attribuibile alla zona di mercato Z ai fini del conseguimento degli obiettivi di burden sharing. Il parametro è determinato secondo la seguente formula:

$$QBS_Z = \frac{BS_Z - C_{inst,Z}}{BS_{tot} - C_{inst,tot}}$$

Dove:

BS_{tot} : obiettivo complessivo nazionale di burden sharing al 2030, espresso in GW.

$C_{inst,tot}$: capacità installata cumulata nazionale da impianti a fonti rinnovabili entrati in esercizio a decorrere dal 1° gennaio 2021 e determinata a partire dagli ultimi dati presenti sulla piattaforma di monitoraggio PNIEC, espressa in GW;

7. Nei casi di cui al comma 6, qualora la potenza cumulata delle offerte presentate in una determinata zona (P_{compZ}), nell'ambito della singola procedura, superi la quota di contingente Q_Z individuata, si applica il coefficiente locazionale sulla base dei valori indicati in Tabella 1, considerando, ai fini dell'individuazione della soglia $S_{\Delta C_Z < 0}$ di riferimento la seguente formula:

$$S_{\Delta C_Z < 0} = P_{compZ} - Q_Z$$

In tale circostanza il coefficiente si applica, in ordine di merito, a tutte le offerte successive alla prima offerta che determina il superamento della quota di contingente Q_Z . Qualora non sia superata la quota di contingente Q_Z , il coefficiente è posto pari a zero.

8. Le quote di contingente attribuibili alle singole zone di mercato nell'ambito delle procedure competitive dedicate alla tecnologia fotovoltaica ai sensi degli articoli 5 e 6 del DM 18 giugno 2026 sono rese note dal GSE contestualmente alla pubblicazione del bando relativo alle procedure medesime.

9. Sulla base dei dati forniti da Terna e GSE le disposizioni di cui al presente articolo sono aggiornate con cadenza almeno biennale.

Art. 4
(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto, i cui Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it, e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Del presente decreto è data pubblicità attraverso pubblicazione sul sito istituzionale del GSE.

Il Direttore generale

Alessandro Noce

Alessandro Noce
Ministero
dell'Ambiente e
della Sicurezza
Energetica
Direttore
Generale
02.10.2026
15:58:51
GMT+02:00

